

Decreto federale

sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'Unione europea per gli anni dal 2003 al 2006

del 6 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla ricerca;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 2001³,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare la partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea e a EURATOM, è accordato un credito d'impegno di 835 milioni di franchi per gli anni 2003-2006.

² Se le misure finanziarie previste dall'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera entrano in vigore dopo il 1° gennaio 2003, il Consiglio federale chiede al Parlamento (con il messaggio sul credito supplementare I dell'anno corrispondente) di diminuire il credito d'impegno per la partecipazione al sesto programma quadro di un importo corrispondente alla differenza tra il contributo che la Svizzera avrebbe dovuto versare alla Comunità europea per la partecipazione integrale e l'importo necessario per garantire la partecipazione "progetto per progetto". Blocca inoltre nel credito budgetario dell'anno corrispondente l'importo risultante dal differimento dell'entrata in vigore delle misure finanziarie.

Art. 2

Per finanziare le misure collaterali, è accordato un credito d'impegno di 34 milioni di franchi per gli anni 2003-2006.

Art. 3

Gli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2007.

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2002 977

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

3018

Consiglio nazionale, 6 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann